



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

Corso Roma, 35 - 13019 Varallo (VC) tel. 0163 51555 – 53800 fax 0163 52405
email: cert@pec.unionemontanavalsesia.it Cod. fisc. 82003830021

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA per l'affidamento in concessione mediante project financing, ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con diritto di prelazione da parte del promotore, della gestione Centro natatorio sportivo comunale "VILLA BECCHI" sito nel comune di Varallo per il periodo di 20 anni con interventi di riqualificazione energetica, comprensivi di progettazione.

Procedura di Gara:

Finanza di progetto, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs 50/2016 - Procedura Aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016, adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, di cui all'art. 95 del D. Lgs. 50/2016.

Sommario

Procedura di Gara:	1
1. PREMESSE.....	4
1.1.METODO DI SVOLGIMENTO	4
1.2 INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO	4
2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.	5
2.1 DOCUMENTI DI GARA	5
2.2 CHIARIMENTI	6
2.3 COMUNICAZIONI.....	6
3 OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO	7
3.1 OGGETTO	7
3.2 IMPORTI.....	8
4 Modalità di finanziamento, contabilizzazione e pagamenti.....	9
5- DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI.....	9
5.1 DURATA E CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	9
5.2 OPZIONI E RINNOVI	10
6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
7. REQUISITI GENERALI.....	12
8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	12
8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE ART. 83, COMMA 1, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016	12
8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA ART. 83, COMMA 1, LETT. B) D.LGS. N. 50/2016	13
8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE ART. 83, COMMA 1, LETT. C) D.LGS. N. 50/2016.....	13
8.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE	17
8.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....	17
9. AVVALIMENTO.....	18
10. SUBAPPALTO.....	19
11. GARANZIA PROVVISORIA E ALTRE GARANZIE	19
12. SOPRALLUOGO.....	22
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	23
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	23
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO	25
16. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	25
17. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA.....	29
18. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA.....	30

19.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	32
19.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA	32
19.2	METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI.....	38
19.3	METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI	39
20.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	39
21.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	40
22.	APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	40
23.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.	42
24.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	42
25.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	43
26.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	43
27.	CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE – SOCIETA' DI PROGETTO	43
28.	ACCESSO AGLI ATTI.....	44
28.1	MODALITÀ D'ESERCIZIO	44
28.2	AMBITO DI APPLICAZIONE	44
28.3	DOCUMENTI NON ACCESSIBILI	44
28.4	DIFFERIMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO.....	45
28.5	ACCESSO ALLE INFORMAZIONI CIRCA LE ESCLUSIONI E LE AGGIUDICAZIONI	45
29.	ULTERIORI INFORMAZIONI	45

1. PREMESSE

1.1.METODO DI SVOLGIMENTO

L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA agisce in qualità di Stazione Unica Appaltante, giusta convenzione con il Comune di Varallo del 21/03/2019 rep. 101.

Con determina a contrarre n. 664 del 05/08/2022, il Comune di Varallo ha disposto di procedere all'affidamento del project financing in oggetto. L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi degli artt. 60, 95 e 164 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

1.2 INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO

La Società Sportiva Dilettantistica “In Sport s.r.l.” con sede in Via Bice Cremagnani n. 1 Vimercate (MB) in qualità di soggetto promotore ha presentato al Comune di Varallo una proposta progettuale per l'affidamento mediante concessione di servizi della gestione con lavori di ristrutturazione dell'impianto sportivo “Villa Becchi” sita in Varallo con la modalità della finanza di progetto ai sensi dell'art. 183, comma 15 del Codice. La proposta è corredata da un **Piano Economico Finanziario asseverato**, che viene posta a base di gara, costituisce la documentazione per la presentazione delle offerte.

Il promotore, nell'ipotesi in cui non risulti aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro quindici giorni dall'aggiudicazione e divenire aggiudicatario se dichiara di assumere la migliore offerta presentata. A tal fine, si applica nella fattispecie quanto previsto dall'art. 183 commi 9 e 15 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero:

- se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare entro quindici giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario, se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario;
- se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione, ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti del 2,5% del valore dell'investimento che il promotore ha dichiarato essere di importo di euro 5.000,00 escluso IVA;
- se il promotore esercita la prelazione, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti del 2,5 % del valore dell'investimento, e quindi dell'importo di euro 5.000,00 oltre IVA.

Con determina a contrarre n. 664 del 05/08/2022 il Comune di Varallo ha deliberato di affidare in concessione mediante project financing, ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con diritto di prelazione da parte del promotore, della gestione dell'impianto natatorio con interventi di riqualificazione impiantistica, comprensivi di progettazione.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) in forza del richiamo di cui all'art. 164 del medesimo Codice.

Il luogo di svolgimento della concessione è il Comune di Varallo (codice NUTS: ITC12)

CIG 9423977FD3

CUP I43I22000130003

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dottoressa Lorena Brustio Responsabile del Servizio 3^a Ripartizione del Comune di Varallo.

mail: comune.varallo.vc@legalmail.it

tel.: +39 0163 562711ù

Il Responsabile del Procedimento di Selezione è il Geom. Massimiliano Caramaschi, Responsabile della Stazione Unica Appaltante, tel. 016353800, e-mail: tecnico@unionemontanavalsesia.it.

Con i seguenti atti l'Amministrazione comunale ha deliberato di procedere ad affidare in concessione la progettazione definitiva, esecutiva, la costruzione e la gestione dell'efficientamento energetico dell'impianto natatorio comunale e dei servizi di gestione del medesimo impianto natatorio:

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 25/07/2022 veniva approvato il progetto dei servizi e lavori in argomento ai sensi dell'art. 183 comma 15 del Codice dei contratti;
- Determinazione Dirigenziale a contrarre, n. 664 del 05/08/2022 con cui è stato approvato il bando di gara e il disciplinare di gara.
- Determinazione Dirigenziale n. 796 del 28/09/2022 con la quale l'espletamento dell'appalto in oggetto veniva delegato alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia

Il presente disciplinare è redatto in conformità al bando-tipo ANAC n. 1/2017 approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, ed alle successive linee guida e pubblicazioni emesse dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (es. Guida ANAC su avvalimento e soccorso istruttorio).

Il luogo di svolgimento dell'appalto è il Comune di Varallo.

CIG 9423977FD3

CUP I43I22000130003

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DIGARA

Il progetto di fattibilità ed i relativi allegati devono intendersi richiamati nel presente disciplinare quale parte integrante e sostanziale anche se lo stesso intende essere unicamente una declinazione delle esigenze della amministrazione e delle modalità con cui farvi fronte, fermo restando la possibilità dell'offerente di modificare quanto in esso previsto nel rispetto degli obiettivi minimi e della normativa di settore oltreché della normativa urbanistica e delle altre normative tecniche vigenti.

La documentazione di gara comprende:

- a) Progetto preliminare – studio di fattibilità -, comprensivo dei seguenti documenti:
 - **REL-ILLUSTR&TEC:** Relazione Illustrativa e Tecnica del Progetto, comprensiva di Importo Lavori, Quadro Economico e Cronoprogramma degli interventi;
 - **REL-CALC-ILLUM:** Relazione di calcolo illuminotecnico;
 - **REL-TEC-FV:** Relazione tecnica impianto fotovoltaico;
 - **REL-SIC:** Prime indicazioni per la stesura dei Piani di Sicurezza;
 - **CAP-SPEC:** Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
 - **TAV.01:** Inquadramento territoriale ed analisi urbanistica;
 - **TAV.IE-01:** Impianto Fotovoltaico;
 - **TAV.IE-02:** Intervento di Relamping – Piano Seminterrato;
 - **TAV.IE-03:** Intervento di Relamping – Piani Interrato, Rialzato e Mansardato;
- b) BOZZA DI CONVENZIONE
- c) Tabella penali - decurtazioni
- d) Specifiche caratteristiche del servizio di gestione dell'impianto natatorio;
- e) Piano economico finanziario Asseverato
- f) Bando di gara;
- g) Disciplinare di gara;

h) Modulistica:

- Modello di partecipazione e dichiarazione requisiti di ordine generale - art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (All. 1);
- Modello di dichiarazione Requisiti di ordine generale (art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), di idoneità professionale e di qualificazione per la progettazione, ove il concorrente non sia attestato SOA anche per la progettazione (All. 1a e 1b);
- Modello dichiarazione carichi pendenti/sentenze di condanna (All. 2);
- Modello dichiarazione attestazione SOA (All. 3);
- Modello dichiarazione ulteriori requisiti per l'esecuzione dei lavori (All. 4);
- Modello dichiarazione relativo alla partecipazione in forma aggregata (All. 5);
- Modello dichiarazione avvalimento concorrente (All. 6);
- Modello dichiarazione avvalimento implego Impresa ausiliaria (All. 6a);
- Modello di Gara Unico Europeo (All. 7);
- Modello Attestato di sopralluogo (All. 8);
- Modello Offerta (All. 9).

I modelli da utilizzare per le dichiarazioni e la documentazione di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all'indirizzo <https://www.unionemontanavalsesia.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/bandi-di-gara>

La presente procedura di gara viene interamente gestita con sistemi telematici ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e pertanto non sono previste forme diverse di comunicazione.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, per via telematica, esclusivamente per mezzo della funzione "Comunicazioni procedura" presente sulla piattaforma SINTEL, funzione disponibile per l'operatore economico nell'interfaccia "Dettaglio" della procedura di gara. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro tre giorni lavorativi dalla data della richiesta, tramite la pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma SINTEL.

Termine ultimo per l'invio di quesiti: quattro giorni prima della scadenza del bando di gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante la piattaforma SINTEL e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3 OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

3.1 OGGETTO

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché non si ritiene efficace e conveniente la suddivisione in singoli lotti ed ha ad oggetto ai sensi della parte III – Contratti di Concessione e parte IV – Partenariato pubblico-privato - del D. Lgs 18/04/2016 n. 50.

Ai sensi dell'art. 28 del Codice, l'affidamento si configura quale "appalto misto" di lavori e servizi con prevalenza economica e funzionale sotto riportata:

N.	Descrizione servizi /beni	CPV	P (Principale S (Secondario)
1	servizi di gestione di impianti sportivi"	92610000-0	P
2	lavori accessori di adeguamento impiantistico e ristrutturazione	45454000-4	S
3	servizi di progettazione	713231000-9	S

La concessione prevede la gestione delle attività previste nel complesso natatorio, l'esecuzione della progettazione esecutiva e la realizzazione di lavori volti all'adeguamento impiantistico così come dettagliatamente descritti in tutta la documentazione posta a base della presente gara, che si riassume nei seguenti punti:

A. CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE

La concessione del servizio avrà durata ventennale (equivalente a 240 mesi) e avrà come contenuto ogni attività relativa all'assistenza ai bagnanti, alla pulizia della struttura, alla manutenzione ordinaria ed alla conduzione degli impianti tecnologici, alla manutenzione delle aree verdi. Tutto ciò è meglio specificato nella documentazione di gara.

Il Comune di Varallo intende avvalersi dell'applicazione, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 50/2016, della c.d. clausola sociale. Pertanto l'operatore economico affidatario della concessione deve impegnarsi, compatibilmente con l'organizzazione dell'impresa, ad assumere ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, qualora accettino, gli operatori dipendenti a tempo indeterminato dell'attuale concessionario attualmente utilizzati presso l'impianto natatorio ed applicare nei confronti dei medesimi condizioni normative e retributive non inferiori a quelle attualmente loro applicate e comunque non inferiori al C.C.N.L. del 22 dicembre 2015 per i dipendenti degli impianti e delle attività sportive profit e non profit.

Il concorrente dovrà allegare alla propria offerta tecnica il proprio progetto di assorbimento del personale oggi in servizio presso l'impianto, nei limiti sopra indicate, con il quale dovrà illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della clausola ed alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

B. SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA

Esecuzione di tutte le prestazioni di servizio di ingegneria necessarie alla redazione del progetto definitivo, esecutivo ed al controllo dei lavori, quali la Direzione dei lavori ed il coordinamento alla sicurezza nonché al controllo contabile dell'appalto.

C. LAVORI VOLTI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO NATATORIO.

Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica comprende interventi qualificabili come di Efficientamento Energetico.

Gli interventi sono i seguenti:

- INTERVENTO DI RELAMPING DEL CENTRO SPORTIVO NATATORIO
- REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO

I lavori dovranno essere eseguiti secondo il cronoprogramma allegato allo studio di fattibilità.

3.2 IMPORTI

- A. **Il valore stimato della concessione al netto dell'IVA (ai sensi dell'art 167 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) è di € 11.570.403,00** ai fini di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016. Tale importo è costituito dalla sommatoria dei ricavi attesi del Concessionario per tutta la durata della Concessione al netto dell'IVA e comprensivo dell'adeguamento inflattivo ipotizzato (cfr. art. 167, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016).
- B. **L'importo stimato dell'investimento, così come indicato nella proposta posta a base di gara, è di € 443.255,29** (iva inclusa).
- C. **Il valore del canone annuo a base di gara che il Comune di Varallo intende corrispondere al concessionario è di € 193.000,00.**
- D. Il piano economico-finanziario, ai sensi dell'art 183 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base di gara, comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. **L'importo di tali spese ammonta a € 5.000,00** corrispondente al 1,13% dell'importo investimento, inferiore al 2,5 per cento del valore dell'investimento, imposto dalla norma come tetto massimo. **Tale spesa sarà da rimborsare prima della stipula del contratto di concessione. A carico del concessionario è previsto il rimborso al concedente delle spese di collaudo che ammontano a € 4.200,00.**

L'importo complessivo dell'investimento così come stimato nel progetto di fattibilità tecnico economica, ammonta complessivamente ad **€ 443.255,25** oltre IVA come per legge, di cui:

- **€ 205.000,00** per lavori, comprensivi di **€ 9.800,00** per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, oltre IVA;
- **€ 85.290,00** di somme a disposizione per arredi e attrezzature;
- **€ 152.965,25** di somme a disposizione spese tecniche di progettazione, imprevisti, verifiche, collaudi, oneri vari come specificato nel Quadro Tecnico economico allegato al progetto di fattibilità;

Nelle seguenti Tabelle vengono indicate le Categorie relative ai lavori (Tabella 1) e ai servizi di progettazione (Tabella 2):

Tabella 1 – tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell'appalto:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo(€)	Indicazioni speciali ai fini della gara	
					Prevalente o scorporabile	Subappaltabile ⁽¹⁾
IMPIANTI TECNOLOGICI	OG11	1	Si	205.800,00	Prevalente	Si
Totale				205.800,00		

Tabella 2 – Classificazione dei lavori a cui si riferiscono i servizi di ingegneria inerenti alla progettazione ai sensi del D.M. 143/2013:

Categoria	Destinazione Funzionale	ID Opera	Corr. L. 143/49	Importo(€)
-----------	-------------------------	----------	-----------------	------------

IMPIANTI	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	IA-03	III/c	205.800,00
			Totale	205.800,00

L'importo complessivo dei servizi tecnici, relativi a progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, ammonta ad € 39.360,00 (oltre IVA e Casa Previdenziale). Oltre a tali prestazioni di servizi tecnici, è previsto il collaudo tecnico amministrativo delle opere per un importo stimato pari a 4.200,00 €, oltre oneri e cassa. La scelta del Collaudatore spetterà all'Amministrazione Concedente, mentre le corrispondenti spese saranno in carico al Concessionario.

4 Modalità di finanziamento, contabilizzazione e pagamenti

La modalità di determinazione del corrispettivo per la concessione mediante project financing del servizio di gestione del complesso natatorio è a corpo.

Trattandosi di un appalto a corpo l'offerta dell'appaltatore si intende comprensiva di ogni onere di lavorazione e non potrà essere oggetto di modifiche dovendosi ritenere che l'Impresa, nell'esprimere il suo prezzo in offerta, debba valutare autonomamente sia i costi complessivi sia le quantità delle singole categorie di servizi e lavori da eseguire perché l'impianto natatorio abbia una ottimale gestione dei servizi agli utenti e che le opere previste siano complete in ogni sua parte e perfettamente secondo lo spirito del "chiavi in mano".

Si specifica che l'intervento oggetto della presente procedura rientra nel novero delle cosiddette "opere calde", ovvero progetti dotati di una intrinseca capacità di generare reddito attraverso ricavi da utenza (tariffe dei servizi natatori) tali da consentire all'operatore economico concessionario un integrale recupero dei costi di investimento nell'arco della vita della concessione oltre ad un canone di concessione dovuto dal concedente. L'equilibrio economico dell'investimento deve risultare da un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito, ovvero da una delle società di cui all'art. 183 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. presentato in sede di gara.

I ricavi si possono così riassumere:

- Ricavi da attività istituzionali.
- Ricavi da attività commerciali.
- Ricavi da canone annuo dovuto dal concedente ex art. 15 della Convenzione: € 193.000,00 per le venti annualità, successive a quella in cui si perfeziona la convenzione, adeguato a partire dal secondo anno sulla base del parametro di riferimento l'indice ISTAT F.O.I. del mese di sottoscrizione della convenzione (100% della variazione accertata dall'ISTAT nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell'anno precedente).

5- DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

5.1 DURATA E CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

La durata stimata della concessione è prevista per un periodo di 20 anni con decorrenza prevista all'art. 3 della bozza di Convenzione.

Progettazione: i termini per la redazione e consegna dei progetti esecutivi al Comune di Varallo, comprensivo di tutti gli elaborati tecnici prescritti dalla normativa vigente (D.P.R. 207/10, artt. da 33 a 43), sono specificati nella bozza di convenzione.

Lavori efficientamento energetico: la scansione temporale per l'esecuzione dei lavori è stabilita nel cronoprogramma allegato allo studio di fattibilità. I termini per l'esecuzione delle opere saranno pertanto quelli

indicati dal concorrente sulla base delle proprie valutazioni tecnico economiche, fermo restando che dovrà comunque essere rispettata la tempistica minima risultante dalla suddetta Convenzione posta a base di gara.

Gestione:

l'avvio della gestione dei predetti servizi decorrerà dalla sottoscrizione della convenzione (art. 3 della bozza di Convenzione).

5.2 OPZIONI E RINNOVI

Opzione di proroga tecnica: la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del "Codice" nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 45, 47 e 48 del medesimo "Codice", in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal successivo articolo del presente disciplinare, costituiti da:

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'articolo 45, comma 2, del "Codice";
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva: raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alla lettera d), consorzi ordinari di concorrenti di cui alla lettera e), aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui alla lettera f), gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui alla lettera g) dell'articolo 45, comma 2, del "Codice";
- operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del DPR 207/2010.

Per i requisiti SOA mancanti resta inoltre ferma la possibilità di partecipare in raggruppamento temporaneo di impresa o (dove ammesso) ricorrere all'istituto dell'avvalimento con soggetto qualificato ai sensi dell'art. 89 comma 11 del Codice.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 e 48 del Codice e all'art. 92 del Regolamento 207/2010. Nel caso di ricorso a raggruppamento temporaneo di concorrenti, aggregazioni di imprese di rete ed a consorzi ordinari di concorrenti di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2 lettere d), e), f) ed g) del Codice, pena l'esclusione, alla mandataria o ad una Consorziata è richiesto il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti nella misura minima del 40%, mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente bando di gara. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (art. 92 C. 2 DPR 207/2010).

Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi Ordinari e GEIE.

Ai sensi dell'art. 48, del "Codice", è consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di partecipazione anche se non ancora costituiti.

In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai sensi dell'art. 48, del "Codice", agli operatori economici concorrenti è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in

forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, rete di imprese). È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE di indicare in sede di domanda di partecipazione, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del "Regolamento". Il medesimo obbligo si applica agli operatori economici che partecipano alla gara in rete di imprese. Per ulteriori specificazioni si rimanda all'art. 48 del "Codice".

In caso di partecipazione in forma aggregata dovrà essere compilato il modello "Allegato 5".

Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del "Codice" (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) ed i Consorzi Stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del "Codice" sono tenuti ad indicare, in sede di domanda di partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Partecipazione di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f).

Come meglio dettagliato nella Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013, cui si invita a far riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni di imprese sarà necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, distinguendo tra:

Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica

L'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria. In tal caso, ai fini della partecipazione, devono essere osservate le seguenti formalità: sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto; tale sottoscrizione, unitamente alla copia autentica del contratto di rete, che già reca il mandato a favore dell'organo comune, integra un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante. Qualora, invece, l'organo comune non possa svolgere il ruolo di mandataria (ad esempio perché privo di adeguati requisiti di qualificazione) l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole (vedasi punto successivo).

Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune:

L'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole. Nel caso di raggruppamento costituendo, devono, quindi, essere osservate le seguenti formalità: sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto; sottoscrizione dell'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese retiste partecipanti alla gara, per la stipula del relativo contratto. In alternativa, è sempre ammesso il conferimento del mandato prima della partecipazione alla gara, alla stessa stregua di un RTI costituito.

Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica:

L'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.

Conseguentemente, la domanda presentata dall'organo comune, assieme alla copia autentica del contratto di rete, costituisce elemento idoneo ad impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, salvo diversa indicazione, in quanto l'organo comune può indicare, in sede di domanda di partecipazione, la composizione della rete di imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla specifica gara.

È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi

relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7. REQUISITI GENERALI

Requisiti di ordine morale: non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del “Codice”;
- mancato rispetto della disciplina inerente ai piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
- insussistenza della condizione di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001;
- assenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011.

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei seguenti artt. 8.1, 8.2, 8.3. I documenti richiesti ai concorrenti ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti (*ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti*).

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

I requisiti generali e speciali di cui ai successivi articoli da 8.1 a 8.3, a **pena di esclusione**, devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa (principio della continuità del possesso dei requisiti di partecipazione). Detti requisiti, individuati come necessari per l’ammissione alla procedura di gara, costituiscono elementi essenziali in mancanza dei quali è inibita la partecipazione alla gara.

8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE ART. 83, COMMA 1, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016

Per partecipare alla procedura i concorrenti dovranno possedere:

- a. Iscrizione al registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.], per un’attività imprenditoriale per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- b. Essere in regola con quanto previsto dal punto 2.1.2. dei CAM (approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017) in materia di “diritti umani e condizione di lavoro”.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, c. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. La stazione appaltante richiederà inoltre la copia dell'attestazioni secondo quanto dichiarato dall'operatore in sede di offerta.

Per il punto b) si rimanda al capitolo 2.1.2. dei medesimi CAM per le varie tipologie di comprova del requisito.

8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA ART. 83, COMMA 1, LETT. B) D.LGS. N. 50/2016

I concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a) **Fatturato globale medio annuo** riferito agli ultimi n. 5 esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € **350.000,00** IVA esclusa (il fatturato viene richiesto per la specificità del servizio oggetto della concessione);
- b) **Capitale sociale** non inferiore a 1/10 (un decimo) dell'investimento previsto per l'intervento pari a € 44.325,00.
- c) **Solidità economica** dell'impresa in relazione agli obblighi derivanti dalla presente procedura, attestata da dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Le dichiarazioni devono essere rilasciate in data non anteriore a 180 giorni dalla data di scadenza dell'offerta. Con tale espressione si fa riferimento alle cosiddette "referenze bancarie", ovvero "lettere di affidabilità", con le quali gli istituti di credito attestano di intrattenere rapporti di affidamento bancario con un operatore economico, garantendo la solidità finanziaria dello stesso.

La comprova dei requisiti è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice ed in particolare:

- per punto a):
 - per il soggetto aggiudicatario - per le società di capitali - mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
 - per il soggetto aggiudicatario - per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per punto b):
 - per il soggetto aggiudicatario - mediante copia visura camerale non successiva alla data di pubblicazione della gara.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività fermo restando l'obbligo del possesso del valore complessivo richiesto.

In caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti, le dichiarazioni devono essere rese per ciascuna impresa componente il raggruppamento o il consorzio. Le dichiarazioni possono, altresì, essere rese unitariamente nei confronti del raggruppamento temporaneo o consorzio, purché venga attestata la solidità economica e finanziaria di tutte le singole imprese costituenti il raggruppamento o il consorzio.

In caso di Consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice, le dichiarazioni devono essere rese per il Consorzio medesimo.

8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE ART. 83, COMMA 1, LETT. C) D.LGS. N. 50/2016

I concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti rispettivamente relativi alla costruzione, gestione e progettazione:

REQUISITI DI COSTRUZIONE

I lavori possono essere realizzati dal concessionario nel rispetto delle norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici:

- **Direttamente**, mediante la propria organizzazione di impresa o mediante imprese collegate. Nel caso in cui il concessionario intenda eseguire i lavori tramite imprese collegate, queste ultime dovranno essere in possesso oltre ai requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016, di attestazione SOA per categorie e classifiche adeguate all'importo dei lavori. Alla candidatura per la concessione dovrà essere allegato l'elenco completo delle imprese collegate e tempestivamente aggiornato in relazione alle modifiche intervenute nelle relazioni tra le imprese.
- **Tramite affidamento a terzi**, nel rispetto degli artt. 164 e seguenti del D. Lgs. 50/2016.

I concorrenti che eseguono i lavori con la propria organizzazione d'impresa o tramite imprese collegate o controllate dovranno essere in possesso, oltre ai requisiti previsti dall'art. 95 del D.P.R. 207/2010 anche dei requisiti sotto descritti:

a. Possesso di qualificazione in categoria:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo(€)	Indicazioni speciali ai fini della gara	
					Prevalente o scorporabile	Subappaltabile ⁽¹⁾
Impianti	OG11	I	Si	205.800,00	Prevalente	Si
Totale				205.800,00		

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione alle condizioni indicate all'art. 61 c. 2 del DPR 207/2010.

REQUISITI DI GESTIONE

- b. Esecuzione negli ultimi cinque anni di servizi analoghi.** Il concorrente deve aver svolto, nei cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara (2017–2021), servizi affini a quelli previsti dall'intervento per un importo medio annuo pari almeno ad **€ 200.000,00**
- c. Esecuzione negli ultimi cinque anni un servizio analogo.** Il concorrente deve aver svolto, nei cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara (2017–2021), almeno un servizio affine a quelli previsti dall'intervento (gestione piscine) per un importo medio non inferiore ad **€ 250.000,00**

Si precisa che per servizio affine di cui alle precedenti lettere b) e c) si intende la gestione di impianto natatorio.

Ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D.P.R. 207/2010, il concorrente, in alternativa ai requisiti previsti ai precedenti punti b) e c) può incrementare i requisiti previsti al precedente art. 8.2 lett. a) e b), nella misura pari al doppio.

Il requisito previsto all'art. 8.2 lett. b) può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti dall'art. 95 comma 1 del D.P.R. 207/2010, di cui ai precedenti art. 8.2 lett. a) e b) e 8.3 lett. b) e c), devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento posseda una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui al precedente articolo 8.2.

Il possesso dei suddetti requisiti deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa all'interno dell'istanza di partecipazione di cui al successivo articolo 14, soggetti a verifica tramite il sistema AVCPass. I requisiti indicati ai precedenti articoli 8.2 e 8.3 sono comprovati come di seguito riportato:

- in riferimento a quanto previsto all'art. 8.2 lett. a) e b), mediante copia conforme dei bilanci relativi al periodo considerato, corredati dalla nota integrativa ovvero copia conforme delle dichiarazioni IVA relative al periodo considerato;
- in riferimento a quanto previsto al punto 8.3 lett. b) e c), mediante copia conforme dei contratti e delle relative certificazioni di regolare esecuzione firmate da ciascun committente e riportanti l'indicazione chiara delle prestazioni, del valore e delle date di esecuzione servizi e/o da equivalente documentazione idonea e conforme a quanto previsto dall'art. 83 del D. Lgs 50/2016.

I predetti requisiti vengono richiesti al fine di assicurare che il concorrente sia in possesso di un'esperienza specifica nel campo della gestione del servizio e di una organizzazione aziendale, nel settore del presente appalto, tale da garantire il corretto espletamento dell'appalto per il Comune di Varallo.

La comprova dei requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE.

Attestazione SOA per progettazione e costruzione, in corso di validità, per le seguenti categorie:

<i>Categoria</i>	<i>Destinazione Funzionale</i>	<i>ID Opera</i>	<i>Corr. L. 143/49</i>	<i>Importo(€)</i>
IMPIANTI	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	IA-03	III/c	205.800,00
Totale				205.800,00

Nel caso il concorrente sia in possesso della attestazione SOA per sole prestazioni di costruzione, il medesimo può partecipare alla gara o avvalendosi di un soggetto qualificato, ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o partecipando in raggruppamento temporaneo con un progettista qualificato di cui all'art. 46 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per la progettazione dei lavori di che trattasi che deve essere già individuato in sede di gara. In ogni caso, l'incarico di progettazione deve essere svolto da professionisti abilitati alla professione iscritti negli appositi albi e in possesso delle abilitazioni professionali previste dalla vigente normativa, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede d'offerta, pena l'esclusione dalla gara.

Ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.lgs. 50/2016 in sede di offerta deve essere indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Tale soggetto qualificato dovrà possedere i seguenti requisiti:

Requisiti generali.

- 1) Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- 2) Essere in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i. (assunzioni obbligatorie persone disabili);
- 3) Inesistenza di divieto di contrattare di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, così come previsto dalla Legge n. 190/2012;
- 4) Insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, di cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 dello stesso D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. ;

Requisiti di idoneità professionale.

- 1) requisito di idoneità professionale previsto dall'art. 83 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o analogo registro professionale di Stato o regionale aderente alla U.E., per l'attività oggetto del presente appalto).

Capacità economica – finanziaria.

- a. il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, relativi a lavori appartenenti alle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo pari ad una volta l'importo delle spese tecniche indicate nel Quadro economico di riferimento (€ 39.360,00);
- b. all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori non inferiore agli importi indicati nella tabella 1 dell'art. 3;
- c. all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art.3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori non inferiore al 60% degli importi indicati nella tabella 1 dell'art. 3;
- d. per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo di 2 unità del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA);
- e. per i professionisti singoli e associati, numero di 2 unità minime di tecnici, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

Si specifica che ai fini della dimostrazione dei requisiti si ritiene che, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati.

Gli importi indicati ai precedenti numeri a), b) e c) si riferiscono sempre all'ammontare delle opere e non all'onorario dei servizi prestati e si intendono al netto di qualsiasi onere fiscale e previdenziale.

I servizi di ingegneria ed architettura di cui ai precedenti numeri a), b) e c) valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel periodo antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

I servizi di ingegneria ed architettura svolti in associazione temporanea o comunque in forma congiunta sono riconosciuti nella misura indicata nel certificato di buona esecuzione del servizio in cui sono riportate le prestazioni effettuate da ciascun componente il raggruppamento. Non saranno prese in considerazione le prestazioni professionali effettuate a titolo di collaborazione con altro professionista incaricato in via principale.

Le società possono, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, documentare il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi richiesti anche con riferimento ai requisiti dei soci della società, qualora costituita nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituita nella forma di società di capitali.

I requisiti di capacità economica e finanziaria devono essere soddisfatti cumulativamente dagli operatori economici partecipanti alla procedura, in forma singola o associata. In caso di raggruppamento temporaneo (RTI) o Consorzio di concorrenti la documentazione relativa ai requisiti di capacità tecnico-professionale deve essere prodotta dalla mandataria. In caso di consorzio di cui alle lettere b), c) comma 2 dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tale requisito dovrà essere posseduto dal Consorzio o dalle Consorziato per le quali il Consorzio stesso partecipa.

Conseguentemente la dichiarazione del possesso del requisito dovrà essere prodotta dal Consorzio o dalle Consorziato.

Il nominativo del progettista esterno qualificato ed il possesso dei requisiti di cui trattasi devono essere attestati in sede di partecipazione alla gara con apposita dichiarazione dal concorrente.

Il ruolo di progettista e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione possono essere affidati a due soggetti diversi.

Il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dovrà essere svolto da professionista in possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

8.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale e specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo al capitale sociale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

8.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89, comma 1 del "Codice", il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato ex articolo 45 del "Codice", può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione e di capacità economico - finanziaria capacità tecnica professionale (attestazione SOA – requisiti di progettazione), avvalendosi delle capacità di altri soggetti, secondo la norma vigente.

Si evidenzia che per i lavori appartenenti alla categoria OG11 valgono le limitazioni di cui all'art. 89 comma 11 del codice.

In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione indicata all'art.89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e precisamente:

- a. dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria (Allegato "6")
- b. dichiarazione del concorrente circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 (Allegato "6");
- c. dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria/professionista, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 attestante (cfr. Allegato 6a):
 - il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - il possesso dei requisiti di ordine generale così come specificati in precedenza;
 - che la stessa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
 - l'obbligo - incondizionato e irrevocabile - verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - Originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
 - Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui sopra, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità [ad esempio: iscrizione alla CCIAA].

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto Comunicazioni, al concorrente la

sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria/professionista qualificato sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

10. SUBAPPALTO

Per la presente procedura è ammesso il ricorso al subappalto nei termini di Legge e secondo quanto disciplinato dall'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura/lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti e in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

11. GARANZIA PROVVISORIA E ALTRE GARANZIE

L'offerta è corredata da:

- 1) **Una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore stimato dell'investimento di € 443.255,29 e precisamente di importo pari ad **€ 8.865,11 (ottomilaottocentosessantacinque(11))**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **Una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
- 3) **Cauzione art. 183, comma 13, primo periodo, del D. Lgs, 50/2016**, a favore del Comune di Varallo, pari al **2,5%** (due virgola cinque per cento) del valore dell'investimento dell'importo complessivo pari ad **€ 11.081,00 (undicimilaottantuno/00)** a garanzia per il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione dello studio di fattibilità e spese di gara comprensivo dei diritti sulle opere di ingegno.

La cauzione per il rimborso delle spese di progettazione può essere costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di:

- Fidejussione bancaria, rilasciata da aziende di credito, autorizzate a norma di legge;
- Polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni autorizzate a norma di legge all'esercizio del ramo cauzioni;
- Fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica.

L'autorizzazione deve essere presentata in copia unitamente alla polizza.

A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione per le spese di progettazione deve:

- avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, le garanzie fideiussorie e assicurative, dovranno essere presentate dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 48 c. 5 del D. Lgs. 50/2016 e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art. 48 c. 6 del D. Lgs. 50/2016.

Nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti le garanzie assicurative e fideiussorie devono necessariamente essere intestate a tutti i componenti del costituendo raggruppamento.

Lo svincolo di tale cauzione avviene, per tutti i concorrenti, successivamente alla stipula del contratto di Concessione.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Servizio Tesoreria della Banca di Credito Popolare;
- c. Fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/oggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) Essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la

fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) Essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori [180] giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Tutte le garanzie dovranno essere intestate al Comune Varallo.

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà prestare le seguenti garanzie:

- **Cauzione definitiva** da costituirsi con le modalità e completa della documentazione di cui all'art 103 del D.Lgs 50/2016 e di importo pari al 10% (dieci per cento) del valore complessivo dell'investimento. Il valore della garanzia può essere ridotto secondo le modalità previste dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs 50/2016.
- **Cauzione art.183, comma 13, D. Lgs. 50/2016.** Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, è dovuta dal concessionario tale cauzione, da prestarsi nella misura del 10% (dieci per cento) del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'art. 103 del D. Lgs 50/2016, a garanzia del mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera. La garanzia dovrà avere durata quinquennale con tacito rinnovo fino alla naturale scadenza della concessione. Nel caso non fosse possibile a causa della disponibilità di mercato, verrà emessa una garanzia di durata inferiore, con una clausola di salvaguardia ai sensi della quale il mancato rinnovo della polizza da parte dell'aggiudicatario, nei termini previsti dalla stessa, sia causa di recesso dal contratto da parte del Comune. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce inadempimento contrattuale
- **Polizza assicurativa (RCT/RCO) di cui all'art. 103, comma 7, del D.Lgs 50/2016** che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi e per i prestatori d'opera nell'esecuzione dei lavori e dei servizi di gestione per tutta la durata della concessione. Tale polizza deve prevedere un massimale per danni per responsabilità civile verso terzi pari a € 5.000.000,00 (cinque milioni/00 €) ed un massimale per responsabilità civile verso prestatori d'opera pari a € 5.000.000,00 (cinque milioni/00 €)
- **Polizza assicurativa CAR.** che preveda un massimale per danni al patrimonio impiantistico pari ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00).
- **Polizza di assicurazione di responsabilità civile contro i rischi di progettazione,** con efficacia a partire dall'approvazione del Progetto esecutivo fino alla data di emissione del certificato di Collaudo per un massimale non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00), conformemente alle previsioni cui all'art. 24, c. 4, del Codice

12. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il concorrente dovrà effettuare il sopralluogo, almeno 5 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte (previa prenotazione telefonica da effettuarsi almeno due giorni prima della data scelta dal concorrente per il sopralluogo, contattando il Comune di Varallo tel. 0163.562711).

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Il Comune di Varallo rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo (vedi Allegato "8").

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante

legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione dell'attestazione di avvenuto sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I partecipanti debbono allegare all'istanza di partecipazione la ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC. Va effettuato un versamento in relazione al valore dell'appalto ed utilizzando il n. CIG indicato nel Bando: per la presente procedura va effettuato un versamento di **€ 200,00** (delibera Autorità n. 830 del 21/12/2021), allegando all'istanza la ricevuta di pagamento, in originale o in copia dichiarata conforme all'originale nei modi di legge.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Le ditte invitate dovranno far pervenire le offerte sulla piattaforma telematica di e-procurement SINTEL di Regione Lombardia, piattaforma gestita dall'Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. (in seguito "ARCA S.p.A."). Attraverso tale piattaforma verranno gestite le fasi di gara oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

La presentazione dell'offerta dovrà avvenire, collegandosi al sito internet www.arca.regione.lombardia.it accedendo alla piattaforma SINTEL ed individuando la procedura, mediante il CIG assegnato alla procedura medesima o altra chiave di ricerca (nome procedura, ID, ecc.), nell'apposita sezione "Procedure".

Il link all'indirizzo internet dove si trovano le guide e manuali per la registrazione e per l'utilizzo della piattaforma SINTEL da parte dell'operatore economico è il seguente: <http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali>

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere caricata sul portale SINTEL, nelle modalità descritte, entro e non oltre il **termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 16 NOVEMBRE 2022**

Trascorsa la data e l'ora indicata il sistema non accetterà l'offerta.

In particolare, la redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive del percorso guidato "Invia offerta", presente sulla piattaforma SINTEL e che consentono di caricare:

1. la **Documentazione amministrativa**, da caricare sul Sistema attraverso la funzionalità "Invia Offerta";
2. l'**Offerta tecnica**, attraverso funzionalità "Invia Offerta";
3. l'**Offerta economica**, attraverso la funzionalità "Invia Offerta".

Si ribadisce che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta e che non siano già originariamente in formato PDF devono essere convertiti in formato PDF.

Ferme restando le norme e le prescrizioni tecniche indicate nel manuale "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel", di seguito sono elencate alcune prescrizioni riguardanti la presentazione dell'offerta.

La piattaforma SINTEL garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono, tale da garantire, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima. La procedura di invio dell'offerta può essere eseguita in momenti temporali differenti, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività già eseguite, fermo restando che l'invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell'offerta.

La predisposizione (Upload) ed il salvataggio dell'offerta (Amministrativa, Tecnica ed Economica) da parte del concorrente non implica l'effettivo invio dell'offerta alla stazione appaltante; si specifica infatti che l'operatore economico dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da SINTEL e procedere con la conferma e successivo invio cliccando sul tasto "invia offerta", nell'ultimo step del percorso guidato.

SINTEL darà comunicazione del corretto invio dell'offerta, all'indirizzo e-mail indicato dall'operatore economico in fase di registrazione.

È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine di presentazione d'offerta sopraindicato, anche atteso che la piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Con riferimento alla procedura di invio telematica di offerta si specifica che:

1. è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale connettersi alla piattaforma con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della piattaforma per tempo;
2. è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla piattaforma verificandone l'integrità successivamente al loro caricamento nella piattaforma attraverso l'apposita schermata di riepilogo disponibile al termine del percorso per l'invio dell'offerta e la funzionalità "Storia Offerte" presente nella procedura.

Tutti i documenti devono essere firmati unicamente, nelle ipotesi di firme multiple, secondo la modalità di **firma multipla parallela (e non nidificata)** Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

N.B.: Prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, anche se è già stata inviata un'offerta valida, risulta possibile sostituire la propria precedente offerta, inviandone una nuova. Prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, è anche possibile ritirare l'offerta precedentemente presentata.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice. Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

Le offerte tardive **saranno escluse** poiché irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Si premette che la stazione appaltante, al fine di garantire maggiore speditezza nell'esame della documentazione amministrativa in sede di gara, e soprattutto al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell'autocertificazione da parte degli operatori economici, ha predisposto apposita modulistica, il cui utilizzo è vivamente consigliato pur senza costituire obbligo. La busta telematica A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione come di seguito specificato.

1) Domanda di partecipazione e dichiarazione requisiti di ordine generale (art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) contenute:

- a. Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di richiesta di partecipazione alla presente procedura di gara e di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, commi 4 e 5, del D. Lgs. 50/2016, resa in carta libera sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante dell'impresa o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare

la volontà del concorrente, sulla base degli allegati “1” (per operatore economico), “1a” e “1b” (nel caso di ricorso a progettisti qualificati) e preferibilmente utilizzando gli stampati proposti, unitamente a copia fotostatica chiaramente leggibile, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Si precisa che:

- a pena di esclusione, tale dichiarazione, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, deve essere resa da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
 - a pena di esclusione, tale dichiarazione, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, deve essere resa anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- b. Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, resa in carta libera sottoscritta da ognuno dei soggetti sottoelencati sulla base dell’allegato “2” e preferibilmente compilando lo stampato proposto, unitamente a copia fotostatica chiaramente leggibile, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La dichiarazione deve fare riferimento a tutte le sentenze di condanna subite e relative ai reati di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Qualora vengano presentati i certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti la dichiarazione di cui all’allegato “2”, pena l’esclusione, deve comunque essere prodotta, affinché questa Stazione Appaltante venga anche a conoscenza in seduta di gara di quelle sentenze che beneficiando della “non menzione” non vengono riportate nel casellario giudiziale rilasciato dagli Uffici Giudiziari su richiesta del soggetto privato interessato. Soggetti obbligati alla dichiarazione:
- titolare dell’impresa ed i direttori tecnici per le imprese individuali;
 - tutti i soci ed i direttori tecnici per le società in nome collettivo;
 - tutti i soci accomandatari ed i direttori tecnici, nonché eventuali soci accomandanti se muniti di poteri di
 - rappresentanza (es. procura) per le società in accomandita semplice;
 - tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, i direttori tecnici, il
 - socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta
 - di altro tipo di società, cooperative o consorzi;
 - Istitore o procuratore nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta dagli stessi.

Dovranno compilare tale allegato anche i soggetti indicati come professionisti qualificati qualora l’operatore economico non sia in possesso di attestazione SOA anche per la progettazione.

Si precisa che:

- a pena di esclusione, tale dichiarazione, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, deve essere resa da tutti i soggetti come sopra obbligati degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- a pena di esclusione, tale dichiarazione, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, deve essere resa anche da tutti i soggetti come sopra obbligati dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

2) Attestazione SOA per le categorie e classifiche di cui al precedente art. 8.3:

- il concorrente dovrà rendere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 sulla base dell’ “allegato 3” e preferibilmente compilando lo stampato proposto unitamente a copia fotostatica chiaramente leggibile, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. Per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia che non possiedono l’attestazione di qualificazione, deve essere prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale come specificati nel presente disciplinare.

3) Requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico – professionale - per progettisti qualificati nel caso di operatore economico non qualificato SOA per la progettazione:

- Autocertificazione resa nei modi previsti dal DPR n. 445/2000 sulla base degli allegati “1a – 1b” e preferibilmente compilando lo stampato proposto, unitamente a copia fotostatica chiaramente leggibile, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore attestante il possesso dei requisiti previsti al precedente art. 8.3 “Requisiti per la progettazione”.
- 4) Ulteriori Requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico – professionale – per l’esecuzione dei lavori: Autocertificazione resa nei modi previsti dal DPR n. 445/2000 sulla base dell’ “allegato 4” e preferibilmente compilando lo stampato proposto, unitamente a copia fotostatica chiaramente leggibile, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore attestante il possesso dei requisiti di cui ai punti 8.2 e 8.3.
 - 5) Cauzione provvisoria a favore del Comune di Varallo da costituire con le modalità di cui al precedente art. 11 “Garanzia provvisoria e altre garanzie”;
 - 6) Impegno ai sensi dell’art. 93, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a favore del Comune di Varallo per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risulti affidatario, ove la cauzione provvisoria venga prestata tramite versamento o in titoli del debito pubblico. Si ricorda che nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito l’impegno, pena l’esclusione, deve essere rivolto nei confronti di tutte le imprese componenti il costituendo raggruppamento ovvero può essere intestato alla sola Mandataria purché riporti espressamente anche la menzione che viene prestato in nome e per conto di tutti gli associati. Tale obbligo si intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione provvisoria prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, contenga già tale impegno. In caso contrario il concorrente dovrà inserire nella busta il documento attestante l’impegno, con firma apposta dal soggetto emittente.
 - 7) Cauzione di cui all’art. 183 comma 13 a corredo dell’offerta, resa in misura pari al 2,5 % del valore dell’investimento e pertanto per € 11.081,00. Lo svincolo di tale polizza avviene, per i concorrenti non aggiudicatari, all’approvazione dell’aggiudicazione definitiva.
 - 8) Versamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione dell’importo di € 200,00 da effettuarsi con le modalità previste dall’ANAC come indicato all’ art. 13 del presente disciplinare di gara.
 - 9) “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’A.V.C.P. Il “PASSOE” qualora non sia stato presentato congiuntamente alla domanda di partecipazione alla gara, dovrà comunque essere presentato, su richiesta della stazione appaltante, a pena di esclusione dalla gara.
 - 10) Sopralluogo, attestazione dell’avvenuto sopralluogo rilasciata da personale comunale incaricato, effettuato con le modalità ed i termini di cui al precedente Art. 12 “Sopralluogo”. Il concorrente dovrà allegare l’attestazione rilasciata dagli uffici comunali (vedi allegato “8”)
 - 11) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) - Il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) deve essere compilato utilizzando il modello messo a disposizione sul sito <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue> Al termine della compilazione il sistema darà la possibilità di generare il file .pdf del DGUE compilato. Tale file, firmato digitalmente dall’operatore economico, dovrà essere caricato all’interno della busta telematica denominata “documentazione amministrativa”. Resta a carico dell’operatore economico verificare il contenuto del documento prima del suo caricamento sulla piattaforma (vedasi modello allegato 7).
 - 12) IMPOSTA DI BOLLO – MODELLO F23. Per ciascuna delle istanze trasmesse per via telematica l’imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento (art. 3, Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 642/1972). L’imposta di bollo per l’istanza della gara in oggetto deve essere assolta mediante il pagamento del modello F23, con le seguenti modalità:
 - Indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa o dall’ubicazione dell’ufficio finanziario o dell’Ente che lo richiede, il pagamento può essere eseguito presso: o agenti della riscossione (gruppo Equitalia) o banca o ufficio postale.
 - Il versamento può essere effettuato in contanti, con carta Bancomat (presso gli sportelli abilitati dei soggetti suindicati), oppure con i seguenti sistemi: o assegni bancari e circolari presso le banche, o assegni bancari e circolari, oppure vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione; o addebito su conto corrente postale, assegni postali (tratti dal contribuente a favore di se stesso e girati per l’incasso a Poste Italiane, esclusivamente presso l’ufficio postale dove è aperto il conto), vaglia postali, oppure carte Postamat e Postepay, presso gli uffici postali.

- Il modello deve essere compilato da chi effettua il pagamento, completando – con i dati mancanti - il modello precompilato dall'ufficio e messo a disposizione nella sezione atti di gara.
- Il modello precompilato dall'ufficio e messo a disposizione nella sezione atti di gara contiene le seguenti indicazioni: 6. Ufficio o Ente: TYV – 10. Estremi dell'atto o del documento: Anno pubblicazione bando, codice C.I.G.- 11. Codice Tributo: 456T – 12. Descrizione: Bollo su istanza telematica – 13. Importo: 16,00 euro.

13) Dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attestante la solvibilità dell'impresa in relazione agli obblighi derivanti la presente procedura. Le dichiarazioni devono essere rilasciate in data non anteriore a 180 giorni dalla data di scadenza dell'offerta. Con tale espressione si fa riferimento alle cosiddette “referenze bancarie”, ovvero “lettere di affidabilità”, con le quali gli istituti di credito attestano di intrattenere rapporti di affidamento bancario con un operatore economico, garantendo la solidità finanziaria dello stesso. In caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti, le dichiarazioni devono essere rese per ciascuna impresa componente il raggruppamento o il consorzio. Le dichiarazioni possono, altresì, essere rese unitariamente nei confronti del raggruppamento temporaneo o consorzio, purché venga attestata la solidità economica e finanziaria di tutte le singole imprese costituenti il raggruppamento o il consorzio.

In caso di Consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice, le dichiarazioni devono essere rese per il Consorzio medesimo.

Eventuale altra documentazione

- 14) In caso di partecipazione in avvalimento dovrà essere prodotta tutta la documentazione prescritta dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed elencate nel presente disciplinare all'art. 9.
- 15) Ove la documentazione di gara e/o l'offerta tecnica e/o l'offerta economica venga sottoscritta da un procuratore, andrà prodotta procura a comprova dei poteri di firma. Nel caso dell'Institore sarà sufficiente l'indicazione dei poteri all'interno della dichiarazione di cui all'allegato “1”.
- 16) Per i Raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti:
- copia della scrittura privata autenticata di costituzione del raggruppamento da cui risulti il conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle Imprese costituenti il raggruppamento temporaneo e qualificata Mandataria, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, con indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.
- 17) Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
- dichiarazione di partecipazione al raggruppamento sottoscritta da tutti i rappresentanti legali delle imprese associate. La dichiarazione deve specificare il tipo di raggruppamento temporaneo prescelto con l'indicazione dell'impresa mandataria e delle mandanti, le singole quote di partecipazione al raggruppamento nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le associate conferiranno mandato collettivo alla mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e, entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento dell'appalto, produrranno scrittura privata autenticata di raggruppamento temporaneo di imprese.
- 18) Per i Consorzi di cui alle lettere b) e c) art. 45 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
- a. dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante del Consorzio concorrente alla gara con l'indicazione del tipo di Consorzio e dei consorziati per i quali il Consorzio stesso concorre: qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
 - b. copia dell'atto costitutivo e statuto del Consorzio ed eventuali sue modifiche, con indicazione delle imprese consorziate.
- 19) Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
- a. dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati;

- b. copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n.5:

- a. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opere il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- b. dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipano alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete;
- c. copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- a. dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipano alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
- b. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- a. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipano alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA

La busta telematica "B – Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

➤ Relazione offerta tecnica.

Dovrà essere prodotta una relazione esplicativa delle iniziative, attività, programmi, organizzazione valutazioni e migliorie effettuate dal concorrente che descriva i singoli elementi di natura qualitativa contenuti nella tabella di cui all'art. 19.1; dovrà essere stilata in carattere Times New Roman 12, interlinea 1,5, massimo 26 fogli A4 (solo fronte). Risultano possibili rimandi a tavole/relazioni del progetto definitivo).

Dovranno essere indicate le eventuali varianti migliorative proposte (la relazione non dovrà contenere riferimenti ad aspetti quantitativi che devono essere riportati soltanto nel piano economico finanziario, di cui alla Busta C (ad esempio: prezzi, computo, ecc.). Saranno valutate le migliorie che comportano effettivi benefici in relazione alla reale efficacia sui lavori e sul servizio. Non saranno considerate come offerte migliorative tutte quelle che rientrano in qualche modo in quanto già previsto dagli elaborati posti a base di gara; ad esempio, dovranno essere descritte le eventuali attrezzature e/o supporti aggiuntivi e accessori che la ditta si impegna a realizzare con propri mezzi, risorse, senza maggiori oneri a carico del Comune e che comportano benefici nella gestione del servizio.

Per la manutenzione ordinaria degli edifici e degli impianti dovrà essere resa una descrizione degli interventi di manutenzione proposti.

Non sono ammessi ulteriori allegati alla predetta relazione.

Sarà valutata la chiarezza, la coerenza e la puntualità del progetto organizzativo e gestionale nel suo insieme con riferimento a:

- valutazione del programma di gestione tecnico – organizzativa del servizio (pianificazione degli interventi richiesti, attrezzature e materiale impiegato per l'espletamento del servizio, modalità esecutive ecc.);
- numero e qualificazione professionale degli operatori messi a disposizione per il servizio.

➤ Elaborati progettuali – progetto definitivo.

Elaborati da predisporre sulla base dello “Studio di fattibilità” posto a base di gara e redatti secondo quanto previsto dagli articoli dal 24 al 32 del D.P.R. 207/2010 sottoscritti dai tecnici, abilitati ai sensi di legge, che faranno parte della struttura di progettazione definitiva ed esecutiva. Si precisa che, all'interno degli elaborati progettuali componenti il progetto definitivo, non devono essere in alcun modo indicati i tempi di realizzazione dell'opera né dovrà essere allegato il computo metrico estimativo, a pena di esclusione. L'aggiudicatario dovrà redigere il progetto definitivo tenendo conto delle specifiche tecniche e clausole contrattuali contenute nei CAM di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017 “Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”.

Si precisa che la convenzione potrà essere oggetto di apposita negoziazione prima della stipula del contratto anche sulla base delle offerte migliorative offerte.

Si precisa che nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai Concorrenti in relazione alle elaborazioni e studi inerenti le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche comprese nell'Offerta.

Tutti gli elaborati facenti parte dell'Offerta tecnico-qualitativa dovranno essere sottoscritti, pena l'esclusione dalla gara, dal legale rappresentante della società o dal procuratore (inclusi gli elaborati grafici di cui sopra sottoscritti anche dal/dai progettista/i) con firma digitale. In tale ultimo caso, se la procura non risulta iscritta presso la Camera di Commercio, dovrà essere provata mediante la presentazione di altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

Si precisa che l'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'art. 14.

L'offerta tecnica dovrà essere predisposta seguendo l'articolazione della griglia di valutazione e contenere ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio, secondo quanto indicato al successivo art. 19.1.

NOTA BENE: a pena di esclusione dalla gara, l'Offerta Tecnica non deve contenere riferimenti ad elementi economici che devono essere riportati soltanto nell'Offerta Economica, di cui alla busta C.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta telematica “C – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**:

➤ **Una dichiarazione di offerta (cfr. Allegato 9)** la quale dovrà indicare:

- 1) **“Ribasso percentuale sulle** singole voci delle “Listino servizi tariffario” contenuto nella documentazione di gara (allegato Piano Economico Finanziario Asseverato) da praticarsi agli utenti:
ribasso sulle tariffe % (in cifre) / percento (in lettere);
- 2) **“Ribasso percentuale sull'adeguamento delle tariffe rispetto** al coefficiente ISTAT previsto all'art. 7 della “Bozza di convenzione” (Allegato).

ribasso sul coefficiente ISTAT..... % (in cifre) / percento (in lettere);

3) Ribasso percentuale sul canone annuo che il concedente intende corrispondere al Concessionario:..... % (in cifre) / percento (in lettere);

4) il Tasso di Rendimento Interno dell'Investimento (TIR).

Le dichiarazioni di offerta devono essere espresse sia in cifre che in lettere e riportare al massimo due cifre decimali. Nel caso in cui venissero indicati più di due decimali, la Stazione Appaltante procederà automaticamente all'arrotondamento per difetto, qualora la terza cifra sia compresa tra zero e cinque, ed in eccesso, qualora la terza cifra sia compresa tra sei e nove.

Nel caso di discordanza tra l'offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta indicata in lettere.

Non saranno ritenute attendibili, univoche e idonee a manifestare una volontà certa ed inequivoca dell'Impresa di partecipazione alla gara le offerte parziali condizionate e pertanto saranno escluse dalla procedura di gara.

L'offerta economica dovrà essere determinata dal concorrente valutando tutti i costi, a carico del concorrente, da sostenere per: la spesa del personale, spese di ammortamento delle attrezzature, spese per il trasporto e di smaltimento/recupero/riciclaggio, spese di ammortamento e/o nolo delle macchine operatrici, spese di formazione, spese di sicurezza diretta, spese per i prodotti di consumo, spese generali aziendali, spese contrattuali, spese per polizze, spese per uffici, depositi, piattaforme, ecc, margine/utile d'impresa e quant'altro necessario per il regolare svolgimento del servizio come già riportato negli elaborati progettuali.

L'offerta economica dovrà avere una validità minima di 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della stessa.

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.

Allegata all'offerta economica dovranno essere presenti i seguenti documenti:

- Piano Economico e Finanziario (di seguito, anche PEF) dovrà essere asseverato, a pena di esclusione, da un istituto di credito autorizzato o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939 n. 1966. Il predetto piano dovrà risultare completo di conto economico, stato patrimoniale, prospetto dei flussi di cassa del progetto per tutta la durata della concessione e documentare i principali indici di redditività (VAN e TIR), nonché risultare completo di foglio relativo alle modalità di calcolo dei ricavi con particolare riguardo alle tariffe applicate ed ai costi di gestione. Dovrà altresì risultare la fonte di finanziamento, con particolare riferimento ai finanziamenti bancari a medio - lungo termine ed essere evidenziato l'importo residuo annuale dell'investimento, al netto dei previsti ammortamenti annuali, che al termine della concessione dovrà essere pari a zero.

Il PEF sarà costituito dai seguenti quadri:

- Input del modello;
- Schema di ripartizione temporale dell'investimento e dell'utilizzo delle fonti di copertura;
- Inflazione;
- Determinazione del margine operativo lordo;
- Immobilizzazioni;
- Gestione finanziaria;
- Calcolo delle imposte sul reddito;
- Flussi di cassa prospettici;
- Stati patrimoniali previsionali;
- Conti economici prospettici;
- Indicatori di redditività.

- Relazione al Piano Economico Finanziario.

Il piano economico finanziario dovrà essere accompagnato da una relazione illustrativa completa e dettagliata del piano economico finanziario e dei suoi diversi quadri nonché:

- le condizioni di accesso al mercato dei capitali e la struttura delle garanzie connesse;
- la giustificazione delle assunzioni e degli inputs assunti a base del piano economico finanziario;
- il term sheet della transazione finanziaria.

Dal piano economico-finanziario dovrà, inoltre, emergere – ai sensi dell’art. 183, comma 9 del Codice - il preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziari.

Il Piano Economico e Finanziario dovrà essere sottoscritto, a pena l’esclusione dalla gara, dal legale della società o da un procuratore. In tale ultimo caso, se la procura non risulta iscritta presso la Camera di Commercio, dovrà essere provata mediante la presentazione di altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

Si precisa che in caso di partecipazione in RTI o Consorzio ordinario, il Piano Economico e Finanziario dovrà essere sottoscritto, pena l’esclusione dalla gara:

- a) dall’impresa mandataria in caso di partecipazione in RTI o Consorzio ordinario costituiti;
- b) da tutte le imprese mandanti in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo.

- Computo metrico estimativo; redatto in base a quanto disposto dall’art. 32 del D.P.R.n.207/2010 e s.m.i. relativo al progetto definitivo (da NON inserirsi pertanto, nella sezione offerta tecnica).

Il computo metrico estimativo), dovrà altresì riportare:

- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto;
- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.

- Quadro Economico (da NON inserirsi pertanto, nella sezione offerta tecnica).

Ogni altro elaborato che comprenda elementi di natura economica non inseribile nella busta tecnica.

L’offerta non dovrà essere espressa in forma diversa da quella richiesta, né essere subordinata ad alcuna condizione, pena l’esclusione dalla gara.

Ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta.

Nella “Documentazione Economica” non dovranno essere inseriti altri documenti.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
<i>Offerta tecnica</i>	70
<i>Offerta economica</i>	30
TOTALE	100

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

Il punteggio dell’offerta è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con la relativa ripartizione dei punteggi.

In conformità al bando tipo ANAC n. 1 approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna relativa ai punteggi vengono indicati i “*Punteggi discrezionali*”, rappresentati con la lettera [D], vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice, nonché i “*Punteggi Tabellari*”, rappresentati con la lettera [T], vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto, ed i “*Punteggi quantitativi*” rappresentati con la lettera [Q], vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Per la valutazione dell’offerta tecnica la *Commissione Giudicatrice* attribuirà alle proposte dei singoli concorrenti, i pertinenti punteggi, come riportati nella seguente tabella.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari sub-elementi dell’offerta tecnica, se nel singolo sub-elemento di natura discrezionale (D) nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La commissione di gara procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo sub-elemento il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri dell’offerta tecnica e economica, se nel punteggio tecnico complessivo del criterio qualitativo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

Nelle operazioni matematiche effettuate per l’attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all’unità superiore o inferiore qualora la terza cifra decimale risulti pari, superiore o inferiore a cinque.

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 55 punti per “il punteggio tecnico complessivo”.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica.

	CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI MOTIVAZIONALI E MODALITÀ ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO	TIPO	Punti max per sub-criterio
1	PIANO DELLE ATTIVITA’. Punti max 18	<p>1.1 <u>Piano di comunicazione marketing ed eventuali iniziative promozionali specifiche previste.</u></p> <p><i>Nota: Saranno valutate positivamente le iniziative che dimostrino un piano articolato di marketing della struttura in grado di far conoscere le caratteristiche e le iniziative. Verranno premiate quelle proposte che conterranno indicazioni sulle attività promozionali per aumentare la pratica dell’attività motoria in acqua e sulle azioni da porre in essere per incrementare il numero degli utenti, favorendo la diffusione dell’attività sportiva-natatoria, anche mediante attività innovative da svolgersi in acqua.</i></p> <p>L’operatore economico deve compilare una relazione, max 2 facciata, formato A4</p> <p>Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: $P = mc \times 4$ dove mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice*.</p>	D	4
		<p>1.2 <u>Progetto di gestione delle attività sportive con il quale si forniscono dettagli in merito:</u></p>	D	10

	<ul style="list-style-type: none"> ○ alla descrizione delle attività natatorie, sportive, didattiche, ricreative e formative che si intendono svolgere, del tipo di organizzazione che si intende porre in atto, delle modalità di accesso a queste attività da parte dell'utenza; ○ alle modalità di attivazione di detti servizi; ○ alle iniziative a titolo gratuito a favore delle scuole o di particolari categorie di soggetti; ○ alle attività fitness e alle iniziative/facilities proposte; ○ alle modalità di organizzazione e gestione delle attività agonistico-sportive. <p>Il concorrente dovrà indicare i tipi di attività previsti, il numero di ore settimanali dedicate, le fasce orarie, gli spazi dedicati, il rapporto allievi/istruttori per tutte le categorie di corsi, spazi e orari dedicati al nuoto libero, spazi e orari dedicati ad altre associazioni sportive presenti sul territorio.</p> <p>Per tutti gli aspetti tecnici inerenti le attività natatorie offerte, dovranno essere conformi ai programmi della Federazione Italiana Nuoto.</p> <p><i>Nota: Saranno valutate positivamente le analisi che dimostrano una coerente varietà dell'offerta per tipologia e varietà di attività sportive e collaterali, con particolare riferimento ai minori di 14 anni, agli over 65, ai disabili, alle attività di pre- agonismo e agonismo del nuoto; per le attività di fitness verrà valutata positivamente l'attivazione di attività funzionali e collegate alle pratiche natatorie /attività agonistica. Il tutto avuto riferimento ai programmi, certificazioni e qualifiche rilasciate dalla Federazione Italiana Nuoto.</i></p> <p>L'operatore economico deve compilare una relazione, max 5 facciate, formato A4.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: $P = mc \times 10$ dove mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice*.</p>		
	<p>1.3 Programma delle attività sportive proposte in collaborazione, attraverso convenzioni e accordi, con l'associazionismo e con i soggetti del cosiddetto terzo settore presenti nel territorio comunale, alla diffusione della cultura dello sport e della sicurezza.</p> <p><i>Nota: Saranno valutate positivamente le attività che dimostrano iniziative di aggregazione e di diffusione dei valori dello sport in ambito natatorio sportivo come identificato dai programmi e regolamenti della Federazione Italiana Nuoto.</i></p> <p>L'operatore economico deve allegare una relazione, max 2 facciata, formato A4.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: $P = mc \times 4$ dove mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice*.</p>	D	4

2	<p>ORGANIGRAMMA E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO sia per la didattica delle discipline sportive sia per la gestione tecnica organizzativa dell'impianto. Punti max 12</p>	<p>2.1 Organigramma e qualificazione del personale impiegato sia per la didattica delle discipline sportive sia per la gestione tecnica organizzativa dell'impianto.</p> <p>L'organigramma deve indicare dettagliatamente l'organizzazione complessiva del personale utilizzato nella gestione dell'impianto e nelle varie attività previste, in coerenza al Piano delle attività (progetto di gestione proposto al precedente punto 1.2) Il concorrente dovrà indicare le figure professionali qualificate (quali istruttori/allenatori, etc.) che si impegna ad impiegare durante lo svolgimento del servizio, allegando per ciascuna il relativo curriculum. Dovrà inoltre indicare con chiarezza i compiti e l'organizzazione delle attività funzionali alla gestione.</p> <p><i>Nota: Oltre a valutare la chiarezza e completezza con cui viene illustrata l'organigramma e la qualificazione del personale richiesta e la sua funzionalità per l'attività oggetto dell'appalto, saranno valutate positivamente anche le eventuali qualifiche rilasciate dal MIUR e dalla Federazione Italiana Nuoto.</i></p> <p>L'operatore economico deve compilare una relazione, max 2 facciate, formato A4.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:</p> $P = mc \times 5$ <p>dove mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice*.</p>	D	5
		<p>2.2 Piano di utilizzo del personale addetto alla custodia, manutenzione, direzione, coordinamento della sicurezza durante le attività, con particolare riguardo al mantenimento della sicurezza e al grado di capacità d'intervento in caso di emergenza.</p> <p><i>Nota: Sarà valutata positivamente la rispondenza ai modelli organizzativi proposti dalla Federazione Italiana Nuoto.</i></p> <p>L'operatore economico deve compilare una relazione, max 2 facciate, formato A4. Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:</p> $P = mc \times 5$ <p>dove mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice*.</p>	D	5
		<p>2.3 Modalità di selezione del personale, iniziative di formazione per i dipendenti/collaboratori, percorsi di crescita professionale, misure per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.</p> <p><i>Nota: Saranno valutati positivamente i percorsi proposti per la creazione di professionalità, opportunità di lavoro per i giovani e ricadute sul territorio.</i></p> <p>L'operatore economico deve compilare una relazione, max 2 facciate, formato A4. Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:</p> $P = mc \times 2$ <p>dove mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice*.</p>	D	2

3	PIANO DELLA MANUTENZIONE E DELLE PULIZIE DELL'IMPIANTO Punti max 21	<p>3.1 <u>Manutenzione degli impianti tecnologici, vasche interne, arredi, spogliatoi e servizi igienici e analisi per la definizione della stima dei costi.</u></p> <p><i>Nota: Verrà valutata positivamente la chiara rappresentazione del piano di manutenzione programmata dell'impianto natatorio per garantire la piena efficienza e funzionalità dell'impianto con l'elencazione degli interventi e la cadenza degli stessi.</i></p> <p>L'operatore economico deve compilare una relazione, max 2 facciate, formato A4.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:</p> <p style="text-align: center;">P = mc x 8</p> <p>dove mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice*.</p>	D	8
		<p>3.2 <u>Interventi di pulizia giornaliera e periodica nel centro natatorio con riferimento alle fasce orarie di intervento, al numero di persone impiegate, all'organizzazione, alla frequenza e alla tipologia di prodotti utilizzati.</u></p> <p><i>Nota: Verranno valutate positivamente la completezza, la tempistica, la programmazione e le tipologie di esplicazione degli interventi, dettagliatamente indicati nel "Piano delle pulizie", in grado di garantire elevati standard di igiene con impiego di tipologie di prodotti ecocompatibili. Verrà valutata l'efficacia del Piano di pulizia e sanificazione dell'impianto, con riferimento alle attività ed operazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa di riferimento vigente e a quelle obbligatorie previste nel programma delle manutenzioni allegato agli atti di gara".</i></p> <p>L'operatore economico deve compilare una relazione, max 2 facciate, formato A4.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:</p> <p style="text-align: center;">P = mc x 13</p> <p>dove mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice*.</p>	D	13

4	MIGLIORAMENTO DELLE OPERE	<p>4.1 <u>Pregio Tecnico. Qualità estetica, architettonica e funzionale della proposta progettuale</u></p> <p>Rispondenza della proposta progettuale agli obiettivi del "Progetto di fattibilità tecnica ed economica" a base di gara, valenza delle migliorie rispetto a quanto previsto nel progetto a base di gara, valore architettonico, flessibilità delle soluzioni adottate, grado di innovazione e visibilità, rispondenza ai C.A.M.; sarà inoltre valutata la qualità complessiva dell'intervento da un punto di vista del grado di dettaglio architettonico, l'inserimento delle opere da realizzare nel contesto di riferimento, l'impatto ambientale, la fattibilità delle soluzioni tecniche proposte, la qualità dei materiali impiegati e l'adozione di soluzioni estetiche e funzionali delle finiture, le innovazioni costruttive ed impiantistiche, l'affidabilità delle soluzioni costruttive e tecnologiche volte ad assicurare</p>	D	12
---	------------------------------	---	---	----

	PREVISTE IN PROGETTO Punti max 16	il miglioramento dell'efficienza costruttiva e funzionale nonché le migliorie relative all'implementazione di soluzioni tecnologiche innovative. L'operatore economico deve allegare una relazione, max 2 facciate , formato A4. Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: P = mc x 4 dove mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice*.		
	4.2 <u>Organizzazione e articolazione del cantiere</u> L'operatore economico deve allegare una relazione, max 5 facciate , formato A4. Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: P = mc x 3 dove mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice*.	D	4	

5	QUALITA' SOGGETTIVE DELL'OFFERENTE - CERTIFICAZIONE DI QUALITA' Punti max 3	5.1 Il concorrente è in possesso del certificato rilasciato da <u>organismi di certificazione accreditati a dimostrazione della gestione della qualità ISO 9001</u> , a dimostrazione dell'impegno dell'operatore economico per migliorare la soddisfazione dei clienti.	T	2
		5.2 Il concorrente è in possesso del certificato rilasciato da <u>organismi di certificazione OHSAS 18001</u> , attestante l'applicazione volontaria di un sistema che permette di garantire un adeguato controllo riguardo alla sicurezza e salute dei lavoratori.	T	1

*Al fine di rendere omogenea l'attribuzione dei punteggi agli elementi da valutare, il singolo commissario procederà ad assegnare per gli elementi di valutazione sopraindicati un giudizio tra quelli sotto riportati, al quale corrisponde il rispettivo coefficiente:

Si sottolinea che le migliorie non devono alterare la natura generale del contratto. Eventuali oneri afferenti alla redazione di elaborati di variante e/o acquisizione di pareri o nulla-osta di altri Enti devono considerarsi a carico del soggetto offerente, il quale, in ogni caso, deve possedere idonea qualificazione secondo la normativa vigente all'esecuzione di quanto proposto. Si applicano le disposizioni dell'art. 95 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Tabella dei criteri quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta economica.

ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA E QUALITATIVA	TIPO	Peso Max. 30 punti
Piano tariffario		
1) I punteggi per le Tariffe convenzionate sono calcolati come segue: il punteggio massimo di 6 punti sarà assegnato all'offerta che presenterà la percentuale unica di sconto più alta da applicarsi sulle singole "tariffe convenzionate" contenuto nella documentazione di gara (allegato.....) da praticarsi agli utenti.	Q	Max. 6 punti
Criteri di aggiornamento delle tariffe		Max. 4 punti

2) I punteggi per le “Tariffe convenzionate” il Piano tariffario sono calcolati come segue: il punteggio massimo di 4 punti sarà assegnato all’offerta che presenterà la percentuale di sconto più alta sull’adeguamento delle tariffe rispetto al coefficiente ISTAT previsto all’art. 7 della “Bozza di convenzione” (Allegato ...).	Q	
Canone di concessione da corrispondere al concessionario.		
3) Il punteggio verrà calcolato sulla base della percentuale di ribasso sul canone annuo da corrispondere al concessionario (art. 15 bozza di convenzione). I punteggi sono calcolati come segue: il punteggio massimo di 16 punti sarà assegnato all’offerta che presenterà la percentuale di ribasso più alta sul canone.	Q	Max. 16 punti
Performance del Piano economico finanziario.		
4) Sarà oggetto di valutazione il tasso di rendimento interno dell’investimento (TIR) con i seguenti punteggi: TIR ≤ del 5% = 4 punti 5% < TIR ≤ 6% = 3 punti 6% < TIR ≤ 7% = 2 punti 7% < TIR < 9% = 1 punto TIR ≥ 9% = 0 punti	T	Max. 4 punti

19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

I punteggi verranno assegnati con la seguente metodologia.

In caso di criteri discrezionali “D”.

Ai fine della attribuzione del punteggio ai singoli elementi di valutazione della offerta i-esima, ciascun dei membri della commissione di gara per i criteri o sub criteri di carattere “Discrezionale” identificato dalla lettera “D” nella tabella attribuirà un coefficiente di valutazione variabile tra zero ed uno in base alla seguente scala di valutazione:

- **coefficiente 1= caratteristiche ottimali**
Descrizione: elevata articolazione della proposta, contempla elementi tecnici e organizzativi ad elevati livelli, innovativi e con caratteri di originalità rispetto all’aspetto del progetto valutato.
- **coefficiente 0,75= caratteristiche buone**
Descrizione: la soluzione proposta è bene corrispondente alle esigenze della S.A., conforme ai requisiti del capitolato e contempla elementi tecnici e organizzativi ben rispondenti all’aspetto del progetto valutato.
- **coefficiente 0,50= caratteristiche sufficienti**
Descrizione: la soluzione proposta è idonea al soddisfacimento delle esigenze espresse e conforme ai requisiti del capitolato.
- **coefficiente 0,25= caratteristiche poco adeguate**
Descrizione: la soluzione proposta è carente in uno o più aspetti secondari senza tuttavia compromettere l’utilità generale dell’offerta.
- **coefficiente 0=caratteristiche non adeguate.**
Descrizione: la soluzione proposta è carente in uno o più elementi principali tal da compromettere l’utilità generale dell’offerta.

Per ciascun elemento della offerta i-esima sarà calcolato il coefficiente totale $V(a)_i$ come media aritmetica dei coefficienti di valutazione attribuiti dai singoli commissari.

In caso di criteri tabellari “T”.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio “tabellare” identificato dalla lettera “T” nella tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto o sul valore dell’elemento valutato.

In caso di criteri quantitativi “Q”.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio “quantitativo” identificato dalla lettera “Q” il punteggio verrà attribuito attraverso la formula dell’interpolazione lineare: $Q_{ai} = R_a / R_{max}$

dove:

Q_{ai} = Coefficiente della prestazione dell’offerta (iesima) rispetto al requisito in esame, variabile tra 0 e 1

R_a = Valore offerto dal concorrente a

R_{max} = Valore dell’offerta più conveniente

Successivamente si calcolerà per l’elemento in fase di valutazione il valore $Q_i * V(a)_i$ dato dalla moltiplicazione del coefficiente totale $Q(a)_i$ per il punteggio massimo attribuibile all’elemento (requisito tecnico) in esame.

19.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, quantitativi e tabellari procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il *metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1*].

I punteggi attribuiti ai criteri qualitativi, quantitativi e tabellari saranno sommati tra loro per determinare la graduatoria finale di ogni singolo concorrente.

Il concorrente che otterrà il punteggio più alto, a seguito della somma dei singoli punteggi, risulterà aggiudicatario dell’appalto salvo che non risulti anomalo secondo quanto previsto dall’art.97 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Si specifica che ai sensi dell’articolo 97 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono considerate anormalmente basse le offerte in relazione alle quali, dall’esito della gara, risultino attribuiti contemporaneamente:

- il punteggio relativo al prezzo sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo;
- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi da quello di cui al precedente punto, sia pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi. In ogni caso la Stazione appaltante si riserva, in relazione ad una o più offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse, di procedere alla valutazione della loro congruità. La Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta conveniente dopo la valutazione della documentazione relativa al merito tecnico.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Trattandosi di gara d’appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte verrà nominata una Commissione giudicatrice ai sensi dell’Art.77 del Codice.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce, se necessario, ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

SEDUTE DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo il **giorno 17 NOVEMBRE 2022 alle ore 9:00** presso la sede dell’Unione Montana dei Comuni della Valsesia – Corso Roma, 35 - 13019 Varallo (VC)

Il seggio di gara provvederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- verifica della regolarità dell'apposizione della firma digitale sul documento d'offerta (questa attività non consente di visualizzare il contenuto del documento d'offerta stesso);
- verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione Amministrativa.

Prosegue con l'analisi della documentazione amministrativa.

Le carenze, indicate all'art. 83, comma 9, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, potranno essere sanate secondo quanto indicato nel comma medesimo con la procedura di cui al precedente punto 15.

Si precisa che la trasmissione di documentazione o chiarimenti da parte della Ditta offerente ad evasione di richiesta attivata attraverso la procedura del "soccorso istruttorio" dovrà avvenire **ESCLUSIVAMENTE** per mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma SINTEL.

Le offerte tecniche ed economiche, nonché il documento d'offerta, resteranno non accessibili in SINTEL ed il relativo contenuto non sarà visibile né dalla stazione appaltante, né dagli operatori economici, né da terzi.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la SUA si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La S.U.A. procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al R.U.P. nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

22. APERTURA DELLE BUSTE B E C - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La seconda seduta pubblica che avrà luogo a seguire al termine della verifica della documentazione amministrativa verificata l'avvenuta eventuale regolarizzazione, attraverso la procedura di "Soccorso istruttorio", delle eventuali carenze di cui all'art. 83, comma 9, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., riscontrate, il seggio procederà in seduta pubblica alle seguenti attività:

- lettura dell'elenco degli operatori economici ammessi all'apertura delle buste tecniche;
- apertura delle suddette buste tecniche onde verificarne la regolarità e completezza in raffronto a quanto richiesto nel disciplinare di gara.

Le offerte economiche, nonché il documento d'offerta, resteranno non accessibili in SINTEL ed il relativo contenuto non sarà visibile né dalla stazione appaltante, né dagli operatori.

Nella terza seduta (riservata), avrà luogo al termine della precedente con la riunione della Commissione di gara in seduta privata.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti.

La Commissione procederà in seduta riservata, all'esame ed alla verifica delle offerte tecniche presentate e alla relativa attribuzione del punteggio tecnico.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui all'art. 19.1 e li comunica al R.U.P. che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Nell'quarta seduta (pubblica) avrà luogo al termine della valutazione delle offerte tecniche; si procederà alla lettura della graduatoria provvisoria, relativa alle offerte tecniche; quindi, constata l'integrità delle buste telematiche contenenti le offerte economiche e procede alla loro apertura, provvedendo a verificare:

- o la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- o la correttezza formale dell'indicazione delle offerte e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione.

Il soggetto che presiede la Commissione di gara provvede, poi:

- o alla lettura, ad alta voce, della misura delle offerte di ciascun concorrente;
- o all'assegnazione dei coefficienti e dei punteggi alle singole offerte economiche con le modalità e i criteri di cui alle presenti norme e modalità di gara;
- o alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche, applicando i criteri di cui alle presenti norme e modalità di gara;
- o alla lettura della graduatoria provvisoria delle offerte valutate.

Se le offerte ammesse sono pari o superiori a tre, la Commissione verifica la presenza di offerte che, come indicato all'art. 97, comma 3, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nelle norme e modalità integrative di gara.

In tal caso segnala e chiede al responsabile della gara di attivare la richiesta di presentazione delle necessarie spiegazioni, pena esclusione, per il tramite della procedura di comunicazione della piattaforma SINTEL, entro il termine di giorni 15.

Verbalizzazione

Di ogni seduta verrà redatto verbale firmato digitalmente dal RUP.

Detto verbale:

- o verrà reso disponibile attraverso la funzionalità "Documentazione di gara", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.
- o verrà, inoltre, pubblicato sul sito internet dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia nella sezione bandi di gara, nonché sul sito internet di ARIA nella sezione "Bandi" sulla Piattaforma Sintel".

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà ai sensi dell'articolo 77 del R.D. 827/1924. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al *seggio di gara* - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

È facoltà dell'amministrazione procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette alla Centrale Unica di Committenza tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 23, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. Si premette che si potrà procedere all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta pervenuta.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- Richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
- Richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- Verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (*stand still*) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante". L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice nonché le altre garanzie previste.

Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 3.500,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Vercelli, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

27. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE - SOCIETA' DI PROGETTO

La presente concessione è sottoposta all'osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di concessione previste dalla contrattazione collettiva vigente nel settore relativamente all'obbligo di assorbimento della manodopera come indicato "bozza di convenzione" (art. 4.2 e 8).

L'Aggiudicatario ha la facoltà di costituire una società di progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del "Codice", in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il capitale minimo di detta società di progetto non deve essere inferiore ad 1/10 dell'importo dell'investimento come indicato all'art. 8.2 lettera b). In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto.

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso ai documenti amministrativi formati e detenuti nell'ambito della procedura regolamentata nel presente disciplinare avviene nel rispetto della L. 241/90 e s. m. e i., del D.P.R. 184/06, dell'art.53 del D. Lgs. n. 50/2016 e del regolamento dell'ente. Può essere esercitato in via informale o formale e si realizza attraverso l'esame del documento o estrazione di copia ovvero mediante altra modalità idonea a consentire l'esame dell'atto in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto.

28.1 MODALITÀ D'ESERCIZIO

La procedura di accesso si attiva contattando il **Responsabile Unico del Procedimento** ai recapiti riportati in premessa. La visione degli atti o il rilascio di copie sono assicurati con immediatezza compatibilmente con le esigenze degli Uffici coinvolti e comunque entro il termine previsto dalla normativa.

La richiesta di accesso deve contenere:

- le generalità dell'istante complete del titolo che giustifichi il potere rappresentativo, o di una copia del mandato o incarico professionale nel caso in cui l'istanza di ostensione sia presentata dal legale dell'interessato;
- l'indicazione dei documenti oggetto di richiesta di accesso ovvero degli elementi che ne consentano l'individuazione;
- il motivo della richiesta;
- la data e la sottoscrizione nei casi di richiesta scritta.

28.2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il diritto di accesso è riconosciuto a tutti coloro, compresi i soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi, che vi abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

Costituiscono oggetto del diritto di accesso tutti i documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dall'Ente in relazione alla procedura in oggetto, in originale o copia, con le esclusioni e i limiti di cui ai successivi artt. 28.3 e 28.4.

In particolare, sono accessibili:

- gli atti e i documenti di cui sia espressamente prevista la pubblicizzazione dalle leggi, dai regolamenti o dallo statuto dell'Ente;
- le deliberazioni adottate dagli organi della Stazione Appaltante e della Centrale Unica di Committenza;
- i provvedimenti emessi dai Dirigenti;
- i verbali delle Commissioni di gara, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.

28.3 DOCUMENTI NON ACCESSIBILI

Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti che sono riservati per espressa indicazione dell'articolo 24 della L. 241/90 e s.m. e i., nonché dell'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016. In particolare, i documenti di seguito indicati sono esclusi dal diritto di accesso, che verrà comunque garantito quando la relativa conoscenza sia necessaria per la cura e la difesa di interessi giuridici dei richiedenti stessi, con esclusione, in ogni caso, dei dati sensibili:

- informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;

- gli elaborati progettuali e in generale le informazioni e i documenti che riguardano i metodi di produzione o le strategie aziendali delle imprese nonché i documenti e i libri contabili, ad eccezione dei bilanci approvati;
- pareri legali acquisiti dalla stazione appaltante per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
- relazioni riservate degli organi tecnici sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
- gli atti provenienti da soggetti privati non utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;
- notizie e documenti relativi alla vita privata e familiare, al domicilio e alla corrispondenza delle persone fisiche, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;
- i documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che la Direzione Stazione Unica Appaltante si trova per varie ragioni a detenere stabilmente.

In ogni caso i documenti non saranno sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento, di cui al successivo art. 28.4.

28.4 DIFFERIMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO

Ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016, il diritto di accesso è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;
- in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione. Gli atti di cui sopra, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.

Il diritto di accesso è altresì differito allorquando:

- sia necessario per garantire il corretto svolgimento del procedimento di aggiudicazione;
- sia necessario per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'Amministrazione Centrale Unica di Committenza, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

28.5 ACCESSO ALLE INFORMAZIONI CIRCA LE ESCLUSIONI E LE AGGIUDICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 50/2016, fermi i divieti e differimenti dell'accesso previsti dall'articolo 53, l'accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione di cui all'art. 76 è consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti medesimi mediante visione ed estrazione di copia. L'accesso potrà avvenire, anche mediante mera richiesta verbale e consegna diretta delle copie - previo appuntamento da concordare con il R.U.P. - presso gli uffici della **Centrale Unica di Committenza, fino alla proposta di aggiudicazione, o presso gli uffici del R.U.P. successivamente alla predetta aggiudicazione in forma completa.**

29. ULTERIORI INFORMAZIONI

Per tutto quanto non contemplato nel presente disciplinare si farà riferimento alle condizioni del Capitolato Speciale di Appalto, che contiene anche le clausole essenziali del contratto da stipularsi con l'impresa che risulterà aggiudicataria dei presenti lavori. In caso di discordanza tra quanto stabilito nel Capitolato speciale e nel bando di gara, prevale quanto scritto in quest'ultimo.

Si ribadisce che tutte le autocertificazioni rese dagli interessati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, possono essere accorpate in un unico documento (il modello di istanza pubblicato è già predisposto in tal senso), comprensivo anche della domanda di partecipazione, digitalmente sottoscritto, (non è necessario allegare copia fotostatica di un documento di identità dei sottoscrittori). Si ricorda, inoltre, che le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara – comprese le comunicazioni di esclusione – saranno inoltrate alle imprese – all'indirizzo di **posta elettronica certificata** indicato, in fase di registrazione al Portale, quale indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, o, laddove necessario, tramite fax al numero

indicato nell'anagrafica del Portale. A tal fine, ciascuna impresa si impegna a comunicare eventuali variazioni di recapiti. In caso di ATI, le comunicazioni saranno effettuate soltanto all'impresa capogruppo. In caso di consorzio le comunicazioni saranno **effettuate** soltanto al consorzio. Le predette comunicazioni sostituiscono qualunque altra forma di notificazione da parte dell'Ente; dal momento della comunicazione decorrono i termini utili per esperire i rimedi di tutela previsti dalla vigente normativa. **Le variazioni ai recapiti presenti sul Portale Gare Telematiche della Centrale Unica di Committenza devono essere apportate mediante apposita richiesta da parte del concorrente.**

Tale richiesta può essere inoltrata via e-mail all'indirizzo PEC della C.U.C. con apposizione di firma digitale da parte del legale rappresentante. Le modifiche richieste saranno apportate entro 7 giorni dalla data di ricezione della richiesta: l'operatore economico è comunque tenuto a verificare tramite la propria anagrafica la correttezza dei dati variati ed eventualmente a sollecitarne l'aggiornamento: diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

L'esito della gara viene pubblicato con le medesime modalità stabilite per la pubblicazione del bando di gara, è inoltre reperibile sul sito istituzionale del Comune di Varallo.

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria dei lavori le spese di contratto, quelli di pubblicità e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione comprese quelle tributarie.

Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempre che il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note.

Varallo 30/09/2022

Il Responsabile del Servizio
Massimiliano CARAMASCHI

